



SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO

Convenzione 2016-2017

TITOLO 1 - GESTIONE E FINALITA'

Art. 1 - Istituzione

I Comuni di Castiglione delle Siviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Viadana, approvano la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del 18/08/2000 n. 267, al fine di istituire e gestire in modo coordinato il servizio che è denominato

SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO.

Attraverso il Sistema Bibliotecario i comuni aderenti attuano l'integrazione e la cooperazione dei propri servizi bibliotecari ai sensi della legge Regionale 14.12.1985 n. 81.

L'istituzione del Sistema Ovest mantovano è stata autorizzata dalla Regione Lombardia con delibera n. VII/7841 del 25 gennaio 2002.

Art. 2 - Finalità

Il Sistema Bibliotecario Ovest Mantovano è lo strumento mediante il quale le biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna:

- coordinano l'acquisizione, la conservazione, l'accesso, la pubblica fruizione delle risorse informative e documentarie, fisiche e digitali, possedute dalle biblioteche;
- realizzano un sistema informativo integrato per tutte le biblioteche, al fine di conseguire un servizio bibliotecario armonizzato, omogeneo ed uniforme che metta a disposizione di tutti i cittadini - secondo principi di gratuità e reciprocità - il patrimonio documentario collettivo delle biblioteche per le esigenze di studio, informazione, lettura, documentazione e svago.

Il Sistema Bibliotecario altresì promuove sistemi integrati di beni e servizi culturali, instaurando collaborazioni con le istituzioni scolastiche e sanitarie, i musei ed i teatri, con l'obiettivo di costituire reti culturali locali per la promozione del libro e della lettura, la condivisione delle competenze nel campo del lavoro educativo e culturale.

Il Sistema Bibliotecario agisce in una logica di sussidiarietà al fine di attuare la cooperazione di enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti a favore della pubblica lettura, della documentazione tradizionale, multimediale e in rete, della conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio librario e documentario, del potenziamento dei servizi bibliografici ed informativi e della formazione permanente dei cittadini, salvaguardando e garantendo pieno supporto alle realtà territoriali minori.

Nell'adempimento delle finalità espresse, il Sistema Bibliotecario attua la più ampia collaborazione con gli altri Sistemi Bibliotecari insistenti sul territorio della provincia di Mantova, al fine di stabilire, per mezzo di appositi accordi, una programmazione congiunta dei

progetti e delle spese, ed istituire un coordinamento unitario dei servizi e delle attività bibliotecarie.

La presente Convenzione è dunque lo strumento propedeutico alla costituzione di un sistema bibliotecario unico per la provincia di Mantova, mediante il quale i Comuni sottoscrittori dell'area territoriale ovest mantovana si impegnano alla progressiva e virtuosa integrazione ed uniformazione degli standard, delle prassi, delle procedure e delle strategie di sviluppo del servizio bibliotecario territoriale al fine di istituire un organismo unitario di coordinamento che sciolga, ricomprenda ed unifichi i sistemi bibliotecari attuali nella Rete Bibliotecaria Mantovana.

Art. 3 - Sedi

Il Sistema Bibliotecario dispone di tre sedi funzionali così articolate:

- Sede amministrativa, le cui funzioni sono specificate al successivo art. 13, a cui compete l'espletamento dell'attività amministrativa del Sistema Bibliotecario;
- Sede tecnico-scientifica, le cui funzioni sono specificate al successivo art. 14, che esercita competenze nel campo degli acquisti coordinati, dello sviluppo e della fruizione del patrimonio documentario, al fine di garantire una copertura bibliografica estesa, armonica ed adeguata alle esigenze informative delle comunità servite dalla rete bibliotecaria;
- Sede operativa e logistica, le cui funzioni sono specificate al successivo art. 15, che mette a disposizione del Sistema Bibliotecario spazi adeguati per le riunioni dei bibliotecari ed il trattamento dei documenti.

Le sedi predette sono individuate dall'Assemblea dei Sindaci nella riunione di approvazione della presente Convenzione, previo accordo con i Comuni designati. In funzione di specifiche esigenze organizzative, la stessa Assemblea può modificare o revocare - in forma temporanea o permanente - tali sedi.

Art. 4 - Durata

La convenzione, a far data dal mese di marzo 2016, ha durata fino al 31 dicembre 2017 e cesserà nel caso anticipatamente per la costituzione di nuovo Sistema unitario provinciale denominato Rete Bibliotecaria Mantovana. La convenzione potrà però anche essere rinnovata con appositi successivi atti deliberativi, sempre che non siano intervenute cause ostative per la continuità del servizio.

Art. 5 - Compiti e funzioni

Il Sistema Bibliotecario si propone di svolgere i seguenti compiti:

a) Coordinamento dei programmi delle biblioteche associate.

Il sistema bibliotecario:

- collabora alla definizione di norme uniformi per le scelte catalografiche, concordandole a livello almeno provinciale sulla base degli standard nazionali e internazionali, nella prospettiva della massima interscambiabilità ed integrazione dei dati bibliografici;
- definisce e normalizza le procedure automatizzate per la gestione generale delle raccolte e dei servizi bibliotecari;
- elabora le strategie di sviluppo del servizio bibliotecario territoriale;
- determina le linee d'indirizzo, standard ed indicatori di riferimento per l'erogazione dei servizi e per l'assegnazione delle risorse alle biblioteche associate;
- formula programmi di collaborazione con la Provincia e con altri sistemi bibliotecari e servizi centralizzati anche al di fuori del territorio provinciale.

b) Coordinamento degli acquisti

Il Sistema bibliotecario:

- analizza e monitora costantemente la composizione, la formazione e l'utilizzo delle raccolte sistemiche con l'ausilio di strumenti statistici e bibliografici;
- elabora le strategie e le procedure per lo sviluppo e il rinnovamento del patrimonio bibliografico sistemico, individuando forme di incentivazione delle specializzazioni documentarie;
- supervisiona i piani di acquisto delle biblioteche associate;

- realizza un servizio centralizzato di informazione bibliografica, elabora ed organizza le procedure biblioteconomiche per la realizzazione dell'acquisto coordinato;
- individua i fornitori per gli acquisti coordinati per conto delle biblioteche associate mediante l'adozione degli opportuni atti amministrativi al fine di raggiungere il miglior servizio di acquisto al costo inferiore.

c) Sistema informativo centralizzato

Il Sistema bibliotecario:

- collabora alla definizione ed allo sviluppo di un sistema informativo unico centralizzato per la gestione del catalogo collettivo e dei servizi bibliotecari, concordando la propria azione a livello almeno provinciale nell'ottica della più ampia integrazione ed interscambiabilità delle risorse documentarie e della massima condivisione dell'informazione bibliografica;
- collabora alla realizzazione di reti informative integrate con le altre istituzioni bibliotecarie e culturali provinciali, regionali e nazionali.

d) Acquisizione e gestione di fondi comuni librari e documentari

Il Sistema bibliotecario costituisce ed implementa:

- fondi documentari comuni, sia per l'informazione e l'aggiornamento professionale che per l'informazione bibliografica ed editoriale, a disposizione degli operatori delle biblioteche;
- fondi documentari speciali finalizzati alla realizzazione di attività e servizi per la valorizzazione della lettura, quali mostre bibliografiche, bibliografie, etc.

Tali fondi possono essere ospitati ed affidati alla gestione delle biblioteche associate, in forma temporanea o permanente.

e) Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario

Il sistema bibliotecario organizza e regola il prestito interbibliotecario al fine di consentire a tutti gli utenti delle biblioteche associate l'accesso e la fruizione delle raccolte sistemiche, provinciali ed extraprovinciali assicurando efficienza, qualità e tempestività al servizio.

g) Profili professionali e aggiornamento del personale in servizio

Il Sistema bibliotecario attua la rilevazione dei fabbisogni formativi del personale in servizio, elabora ed organizza un piano formativo annuale, cura il bilancio delle competenze e favorisce la formazione di profili professionali specializzati, sulla base dell'articolato della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 26/03/2004 n. 7/16909 (BURL 13/4/2004) sui profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di ente locale.

h) Rilevamento e pubblicazione periodica dei dati statistici, monitoraggio delle raccolte, dei servizi e delle attività delle biblioteche associate

Il sistema bibliotecario cura il rilevamento periodico dei dati statistici relativi alle raccolte, ai servizi, alle attività, all'utenza reale e potenziale ed alle risorse delle biblioteche associate, al fine di:

- valutare lo stato delle strutture bibliotecarie e proporre soluzioni organizzative;
- formulare le strategie di sviluppo delle raccolte e dei servizi;
- determinare standard ed indicatori di riferimento per l'erogazione dei servizi e l'assegnazione delle risorse professionali, tecniche e strumentali alle biblioteche associate.

i) Promozione e valorizzazione del patrimonio storico, documentario, archivistico, artistico di pertinenza degli enti locali associati

Coordinamento di iniziative e interventi promossi in forma associata da soggetti operanti nel territorio che si impegnino nell'opera di tutela e valorizzazione continuativa del patrimonio documentario, anche di titolarità privata, attuate secondo l'indirizzo e gli standard elaborati dalla Regione Lombardia.

l) Promozione e coordinamento di attività culturali

Promozione di attività culturali con particolare riguardo alla scuola, correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento.

m) Collaborazione con strutture e servizi educativi e culturali

Il Sistema Bibliotecario cura interventi di consulenza biblioteconomica, di informazione editoriale, di catalogazione di materiali documentari, presso strutture e servizi educativi e culturali che affrontino con adeguate risorse umane e finanziarie l'istituzione di biblioteche.

Promuove progetti d'indagine sulla lettura, di mostre del libro in collaborazione con istituti culturali che inseriscono nei propri programmi questa tipologia di interventi.

n) Collaborazioni con Sistemi Bibliotecari, Enti territoriali ed Organizzazioni

Il Sistema Bibliotecario collabora per lo scambio di informazioni bibliografiche e la costituzione di cataloghi collettivi, il prestito interbibliotecario, la realizzazione di banche dati e reti bibliografiche ed informative, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e protocolli, con soggetti ed enti titolari di reti bibliotecarie a livello locale, interprovinciale, regionale e nazionale, al fine di estendere le aree di cooperazione e potenziare i servizi ed i contenuti offerti agli utenti.

Nell'adempimento dei compiti sopra espressi, il Sistema Bibliotecario coordina la propria azione con gli altri Sistemi Bibliotecari insistenti sul territorio della Provincia di Mantova, garantendo l'uniforme applicazione di strumenti, procedure e standard biblioteconomici, tecnici e tecnologici.

Art. 6 - Responsabilità degli enti associati

I Comuni associati titolari di biblioteca assicurano, a fronte dei compiti e funzioni di cui all'art. 5:

- a) il rispetto dei requisiti di legge previsti dalla vigente normativa per le biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale;
- b) il rispetto degli standard di riferimento per l'erogazione dei servizi bibliotecari e per l'assegnazione delle risorse professionali, tecniche e strumentali alle biblioteche associate, deliberati dall'Assemblea degli Sindaci;
- c) la partecipazione del personale in servizio alle riunioni, ai gruppi di lavoro ed alle iniziative di formazione e di aggiornamento proposte dal Sistema Bibliotecario;
- d) il rispetto delle procedure gestionali, dei criteri e delle regole di circolazione e di trattamento dei documenti fissate a livello sistemico;
- e) il rispetto delle indicazioni regionali per l'assunzione o gli incarichi del personale impiegato nella gestione del servizio bibliotecario in base alle Legge Regionale vigente e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 26/03/2004 n. 7/16909 (BURL 13/4/2004) sui profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di ente locale;
- f) la partecipazione alle spese del Sistema Bibliotecario Ovest Mantovano mediante il versamento della quota associativa.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 7 - Organi del Sistema Bibliotecario: Assemblea dei Sindaci e Presidente

La consultazione e la partecipazione dei Comuni convenzionati al Sistema si realizza mediante l'Assemblea dei Sindaci che è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai loro delegati, purché amministratori locali.

L'Assemblea dei Sindaci, convocata e presieduta dal sindaco più anziano nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente del Sistema. Il Presidente rimane in carica per la durata della presente Convenzione (anni 2). La durata del mandato dei singoli membri dell'Assemblea dei Sindaci è limitato alla durata in carica dell'Amministrazione di riferimento. La sede delle riunioni è concordata di volta in volta tenendo conto del principio della rotazione fra i Comuni.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci:

- a. nomina il presidente del Sistema bibliotecario;

- b. designa, modifica o revoca le sedi funzionali del Sistema Bibliotecario: amministrativa, tecnico-scientifica e operativo-logistica;
- c. approva il Programma triennale del Sistema bibliotecario, gli obiettivi, le risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
- d. approva il Bilancio preventivo riferito all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno, contestualmente alla definizione della quota associativa;
- e. approva il Piano attuativo annuale, sentito il parere della Commissione Tecnica dei bibliotecari;
- f. approva il Bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
- g. determina le quote di partecipazione all'acquisto coordinato in base proporzionale alla capacità demografica dei comuni associati;
- h. approva le Convenzioni, i Protocolli d'intesa e le altre forme di accordo consortile opportune con soggetti ed enti titolari di reti bibliotecarie a livello locale, interprovinciale, regionale e nazionale, al fine di estendere le aree di cooperazione e potenziare i servizi ed i contenuti offerti agli utenti;
- i. approva il programma annuale delle forniture e dei servizi comuni che vengono gestiti in forma associata dai Sistemi bibliotecari della provincia di Mantova;
- j. approva gli standard di riferimento ed i relativi indicatori per l'erogazione dei servizi bibliotecari e per l'assegnazione delle risorse professionali, tecniche e strumentali alle biblioteche associate e determina le forme di incentivazione al raggiungimento dei risultati;
- k. definisce, in osservanza alla già citata Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 26/03/2004 n. 7/16909 (BURL 13/4/2004), i requisiti e gli standard professionali, la dotazione delle risorse umane e le risorse economiche da assegnare al coordinamento del Sistema bibliotecario, formulando gli indirizzi sulle modalità di selezione dello stesso e verificandone il rispetto;
- l. delibera la sospensione dei servizi sistemici - in tutto o in parte - nei confronti dei Comuni inadempienti, rispetto al versamento della quota di adesione o ad altre deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- m. propone eventuali modifiche alla presente convenzione.

L'Assemblea dei Sindaci si riunisce di regola almeno due volte l'anno ed è convocata dal presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere recapitato mediante PEC almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le decisioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci non possono essere modificate dal Comune Centro Amministrativo di riferimento, competente per l'adozione definitiva degli atti amministrativi, tranne che per vizi di legittimità; nel qual caso le decisioni vengono rinviare all'Assemblea dei Sindaci precisandone per iscritto i motivi.

Art. 9 - Compiti del Presidente

Il Presidente:

- a. convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci;
- b. dispone l'attuazione dei programmi pluriennali e del Piano attuativo annuale di attività del Sistema;

- c. tiene i rapporti con le Amministrazioni Comunali, gli altri Sistemi Bibliotecari, la Provincia e la Regione;
- d. attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dall'Assemblea dei Sindaci;
- e. designa il Vicepresidente fra i componenti l'Assemblea dei Sindaci, che lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 10 - Coordinatore del Sistema Bibliotecario

Il coordinatore del Sistema Bibliotecario è un dipendente, di categoria D1 o superiore, in dotazione organica al Comune Centro amministrativo di riferimento e assegnato a tempo pieno alla dotazione di personale del Sistema Bibliotecario.

Alla copertura del posto di coordinatore il Comune Centro amministrativo provvede secondo la normativa vigente in materia nel rispetto degli indirizzi, dei requisiti e degli standard professionali definiti dall'Assemblea dei Sindaci di cui al precedente art. 8, lett. H, e dei già citati profili professionali emanati da Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale del 26/03/2004 n. 7/16909 (BURL 13/4/2004), con particolare riferimento agli elementi di cui all'art. 6.1 e 6.2: percorso formativo di livello universitario, terminato con il conseguimento della laurea specialistica; pluriennale esperienza in ambito bibliotecario o affine, nel settore pubblico o privato.

Al coordinatore del Sistema sono attribuite le funzioni di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci. In particolare egli assume le seguenti funzioni:

- a. formulare e predisporre il programma pluriennale di attività ed il programma attuativo annuale delle attività del Sistema, previa approvazione del Comitato Tecnico;
- b. formulare e predisporre il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale del Sistema;
- c. formulare e predisporre il Rendiconto Annuale di Gestione del Sistema;
- d. formulare relazioni tecniche su richiesta dell'Assemblea dei Sindaci;
- e. elaborare progetti di sviluppo dei servizi del Sistema da inserire nel programma pluriennale di attività previa approvazione della Commissione tecnica.

Inoltre, dal punto di vista gestionale, il coordinatore del Sistema:

- a. ha la responsabilità dei risultati gestionali finali del sistema;
- b. predispone ed assume tutti gli atti amministrativi inerenti la gestione;
- c. gestisce le relazioni tecniche con le biblioteche del Sistema.

Il coordinatore, nel dettaglio:

- a. assiste alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e ne redige i verbali, sottoscrivendoli con il Presidente;
- b. convoca, coordina e verbalizza le riunioni della Commissione Tecnica del Sistema;
- c. provvede al collegamento tra l'Assemblea dei Sindaci e la Commissione tecnica;
- d. cura la realizzazione dei programmi e l'organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema, attuando le proposte della Commissione tecnica.
- e. cura le attività tecniche del Sistema, concorrendo alla razionalizzazione delle procedure biblioteconomiche e di gestione;
- f. collabora alla predisposizione dei progetti biblioteconomici per la valorizzazione e riqualificazione delle biblioteche associate con i responsabili delle stesse;

g. predisporre una relazione annuale sullo stato del Sistema e delle biblioteche associate da inviare all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 11 - Commissione Tecnica

La Commissione tecnica è composta dai responsabili delle biblioteche associate, anche se non di ruolo e dal coordinatore del Sistema bibliotecario. È facoltà del singolo responsabile della biblioteca essere affiancato da uno o più operatori della propria biblioteca.

La Commissione tecnica si riunisce di norma almeno 4 (quattro) volte all'anno ed è convocata dal coordinatore del Sistema Bibliotecario, che ne modera i lavori. La Commissione tecnica può tenersi altresì in forma congiunta unitariamente agli altri Sistemi Bibliotecari della provincia di Mantova. Al termine di ogni riunione viene redatta dal coordinatore una relazione riassuntiva dei lavori, che è portata a conoscenza dell'Assemblea dei Sindaci.

I compiti della Commissione Tecnica sono i seguenti:

- a. esercitare funzioni scientifiche, tecniche e organizzative per il funzionamento del Sistema;
- b. proporre le forme di coordinamento delle procedure delle biblioteche aderenti;
- c. elaborare proposte di revisione, regolamentazione e sviluppo dei servizi;
- d. proporre all'Assemblea dei Sindaci gli schemi dei Programmi pluriennali e il Piano annuale delle attività;
- e. svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del presidente e dell'Assemblea dei Sindaci;
- f. coordinare i piani di acquisto dei libri e dei documenti a livello sistemico ed intersistemico;
- g. definire le attività di promozione alla lettura, coordinandole a livello almeno sistemico.

Art. 12 - Gruppi di lavoro, personale di supporto al coordinamento, collaborazioni

Nell'ambito di specifici progetti di coordinamento di interesse sistemico generale (a titolo esemplificativo si possono individuare progetti di promozione della lettura, progettazione di eventi, studi di fattibilità di nuovi servizi, analisi di comunità, etc.), vengono istituiti gruppi di lavoro formati da bibliotecari in servizio presso le biblioteche associate. I partecipanti ai gruppi devono acquisire preventivamente l'autorizzazione dalle Amministrazioni di appartenenza.

Gli ambiti di lavoro dei singoli gruppi sono individuati dalla Commissione tecnica del Sistema, che ne fisserà anche: obiettivi, i tempi di attuazione, gli standard professionali da applicare, i metodi di misurazione dei risultati, le dotazioni finanziarie e strumentali.

Per progetti specifici di alto livello e di interesse generale, nell'ambito della progettazione, realizzazione e armonizzazione di servizi bibliotecari, della formazione biblioteconomica del personale, dell'organizzazione di eventi promozionali della lettura e dalla comunicazione, della progettazione biblioteconomica per la riqualificazione logistica e funzionale delle sedi delle biblioteche, il Sistema Bibliotecario, su proposta della Commissione tecnica dei bibliotecari e previa autorizzazione della Assemblea dei Sindaci, può avvalersi, compatibilmente con le risorse del bilancio di previsione, della collaborazione di personale con profili professionali adeguati, individuato tra quello delle biblioteche associate. I collaboratori individuati devono acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Il costo della collaborazione, da effettuarsi in orario di lavoro, viene rimborsato al Comune di appartenenza.

Art. 13 - Comune Centro Amministrativo di riferimento - funzioni

Il Comune Centro Amministrativo di riferimento attua sul piano amministrativo i programmi definiti dall'Assemblea dei Sindaci.

A questo fine:

1. Assegna il personale necessario per il coordinamento tecnico ed amministrativo;
2. Mette a disposizione senza alcuna spesa per il Sistema Bibliotecario adeguati spazi e attrezzature per gli uffici e il personale;
3. Prende atto delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci e adotta conseguentemente gli atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema;
4. Realizza la gestione formale e contabile del bilancio del Sistema senza alcuna spesa per il Sistema Bibliotecario;
5. Iscrive nel Bilancio del Sistema le quote di partecipazione per le spese di cui al presente articolo.

Art. 14 - Biblioteca Centro tecnico-scientifico di riferimento - funzioni

La Biblioteca Centro tecnico-scientifico di riferimento ha compiti di pianificazione e di coordinamento dello sviluppo delle collezioni sistemiche. A questo fine potenzia la propria raccolta per assicurare la copertura bibliografica ottimale al catalogo ed applica tecniche biblioteconomiche avanzate in funzione della fruizione e della crescita del patrimonio documentario sistemico ed intersistemico e della circolazione documentaria.

Art. 15 - Sede Operativa - funzioni

La Biblioteca Sede Operativa è sede della Commissione tecnica, delle attività di coordinamento degli acquisti librari e documentari del Sistema bibliotecario. Nella Sede Operativa viene depositato il fondo librario e documentario a carattere tecnico e professionale di proprietà del Sistema e si tengono la maggior parte delle iniziative di aggiornamento professionale rivolte ai bibliotecari. Il Comune della Sede Operativa mette a disposizione gli spazi attrezzati alla funzione individuata senza alcuna spesa per il Sistema Bibliotecario.

TITOLO III - PROGRAMMI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Art. 16 - Programmi pluriennali e Piano attuativo annuale delle attività

I piani delle attività pluriennali ed annuali del Sistema individuano:

- a. gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario;
- b. i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5;
- c. le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d. le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere a. b. c.;
- e. le previsioni dei contributi annuali dei comuni destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a. b. c.;
- f. le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionali.

Art. 17 - Modalità di approvazione dei Programmi pluriennali e del Piano attuativo annuale delle attività

La procedura prevista per l'approvazione dei Programmi pluriennali e del Piano attuativo annuale delle attività è la seguente:

1. l'Assemblea dei Sindaci, entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del Programma triennale della Regione Lombardia, approva il Programma triennale del Sistema Bibliotecario;
2. l'Assemblea dei Sindaci si riunisce entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per discutere ed approvare il Piano annuale delle attività, che terrà conto del Programma triennale del Sistema;
3. con il Piano annuale delle attività è possibile apportare modifiche al Programma triennale del Sistema. Il Comune Centro Amministrativo di riferimento, tramite i suoi organi, adotta il conseguente atto deliberativo e iscrive nel bilancio di previsione le spese e le entrate previste per l'anno di competenza;

4. l'Assemblea dei Sindaci approva entro il 30 giugno il Conto Consuntivo del Sistema.

Art 18 - Finanziamento

Al finanziamento del Sistema Bibliotecario si provvede con fondi costituiti da:

1. le quote associative dei comuni convenzionati, determinate annualmente secondo i criteri approvati dall'Assemblea dei Sindaci. Ciascun comune delibera detta quota annuale ed eroga entro il mese di aprile la somma dovuta al Comune centro Amministrativo di riferimento per l'esercizio in corso. L'Assemblea dei Sindaci si riserva la facoltà di prevedere eventuali sanzioni nei confronti dei comuni inadempienti;
2. le assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Mantova;
3. i proventi derivanti dalla gestione di servizi, attrezzature, iniziative gestite dal Sistema bibliotecario;
4. altre entrate ordinarie e straordinarie.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Recesso dalla convenzione e nuove adesioni

- a) Ciascun comune può recedere dal Sistema Bibliotecario in qualsiasi momento a mezzo di deliberazione consiliare con conseguente comunicazione al presidente.
- b) Il recesso avrà effetto dal 1 gennaio successivo alla comunicazione.
- c) Il recesso di un singolo comune non comporta lo scioglimento della convenzione.
- d) Il recesso del Comune Centro Amministrativo non comporta l'automatico scioglimento del sistema qualora, entro sei mesi, un altro comune convenzionato ne assuma il ruolo. Le variazioni di funzione devono essere approvate dall'Assemblea dei Sindaci.
- e) Il Sistema bibliotecario è aperto, oltre ai comuni del territorio individuato dalla programmazione provinciale, componenti di diritto, alla partecipazione di qualsiasi soggetto sia pubblico che privato titolare di istituzioni operanti sul territorio nel settore dell'informazione e della pubblica lettura. Per i soggetti di diritto privato e pubblico non territoriale può essere stipulata un'apposita convenzione che disciplini i rapporti fra enti e Sistema Bibliotecario. Successive adesioni non comportano modifiche alla presente convenzione che rimane valida.
- f) Spetta all'Assemblea dei Sindaci, sentito il parere della Commissione tecnica, valutare le eventuali nuove richieste di adesione, espresse tramite formale domanda indirizzata al presidente dai soggetti qualificati a far parte di questo Sistema. La partecipazione al Sistema Bibliotecario Ovest mantovano è resa effettiva in seguito all'approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi organi competenti.

Art. 20 - Beni del Sistema Bibliotecario

I beni mobili acquistati con i finanziamenti del Sistema sono di proprietà del Comune Centro amministrativo di riferimento, il quale provvederà ad una inventariazione separata. In caso di scioglimento del Sistema dovranno essere determinati, da parte dell'Assemblea dei Sindaci, i criteri e le modalità del rimborso, da parte del Comune Centro amministrativo ai comuni associati, delle quote dei beni acquistati. In caso di scioglimento del Sistema per riorganizzazione strutturale in altra organizzazione territoriale più ampia, i beni del Sistema bibliotecario confluiranno in essa come dotazione sistemica.

Art 21 - Disposizioni transitorie

La presente Convenzione intercomunale sostituisce la precedente Convenzione, approvata da tutti i consigli comunali dei comuni associati di cui all'art. 1.